



A.G.D.G.A.D.U.

MASSONERIA UNIVERSALE - RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO - COMUNIONE ITALIANA

GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE

DISCENDENZA OBEDIENZA PIAZZA DEL GESU 47,1b

ROMA

TRATTATO DI AMICIZIA

IL GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE - DISCENDENZA OBEDIENZA PIAZZA DEL GESU 47/1b (GOI) RAPPRESENTATO DAL GRAN MAESTRO ANTONELLO PINNA (ANTONELLO) GARANTE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E DEL FRATELLANZA MASSONICA PER QUANTO RIGUARDA GIUSTIZIA MASSONICA DA UNA PARTE, E

LA GRANDE LOGE ORIENTALE RÉGULIÈRE DE FRANCE (GLORF).

CON SEDE IN DOMAINE DE L'AUBIER - 227 BD DE LA MADELEINE 06000 NICE - FRANCE, RAPPRESENTATA PER IL SOVRANO GRAN MAESTRO RICHARD MARTY E LA VICE GRAN MAESTRO ALBERT CLAUDON, GARANTE DEL TRATTATO D'AMICIZIA, DALL'ALTRA PARTE,

DOPO AVER COSTATATO :

CHE LE DUE OBEDIENZE MASSONICHE SONO ORIGINATE DA UNA DISCENDENZA REGOLARE.

CHE LA LORO VOLONTÀ È DI COSTITUIRE, NEL RISPETTO DELLE LORO DIFFERENZE, DI UN CENTRO DI UNIONE DOVE SI INCONTRANO DELLE SORELLE E DEI FRATELLI, CHE SENZA DI ESSO SAREBBERO SAREBBERO RIMASTI ESTRANEI GLI UNI AGLI ALTRI PER SEMPRE.

HANNO CONVENUTO E DECISO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO I - IL PRESENTE TRATTATO DI AMICIZIA HA COME OBIETTIVO QUELLO DI STABILIRE DELLE « RELAZIONI DI AMICIZIA FRATERNA » E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA ILE DUE POTENZE MASSONICHE FIRMATARIE E PROMOTORI DELLE COMUNICAZIONI FRA I FRATELLI MASSONI E LE LOGGE CHE LE COMPONGONO.

ARTICOLO II - OGNUNO DEI POTENTISSIMI FIRMATARI MANTIENE LA SUA PIENA SOVRANITÀ CHE QUESTO TRATTATO NON PUÒ IN ALCUN MODO INFLUENZARE.

ARTICOLO III - LE POTENZE MASSONICHE FIRMATARIE E LE LOGGE SOTTO LA LORO GIURISDIZIONE SI COMUNICHERANNO UNICAMENTE ATTRAVERSO IL CANALE DEI LORO GRAN SEGRETARI INCARICATI DEGLI AFFARI ESTERI.

ARTICOLO IV - IL GOI E LA GLORF AUTORIZZANO RECIPROCAMENTE I LORO MEMBRI A PARTECIPARE, SOTTO IL RIGIDO RISPETTO DEI GRADI E DEI RITI, AL LAVORO DELLE LORO RISPETTIVE LOGGE, NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI GENERALI DI CIASCUNA OBEDIENZA.

LE LOGGE SOTTO LE POTENZE MASSONICHE FIRMATARIE NON POTRANNO ORGANIZZARE DELLE TORNATE COMUNI SENZA IL PREVENTIVO ACCORDO CONCESSO DALLE RISPETTIVE AUTORITÀ NAZIONALI.

ARTICOLO V - LA DOPPIA APPARTENENZA È ANNESSA NEL REGOLAMENTO GENERALE DEL GOI E DELLA GLORF.

ARTICOLO VI - LE DUE POTENZE MASSONICHE FIRMATARIE PATTUISCONO DI COMUNICARE RECIPROCAMENTE LE LORO "PAROLE DEL SEMESTRE" O LE "PAROLE ANNUALI" PER ESSERE TRASMESSE AI VENERABILI DELLE LORO RISPETTIVE LOGGE.

ESSI NON POTRANNO COMUNICARE LE "PAROLE" DELL'ALTRA OBEDIENZA SE NON AI SOLI COPRITORI.

ARTICOLO VII - LE DUE POTENZE MASSONICHE FIRMATARIE SI COMUNICHERANNO RECIPROCAMENTE:

I MEMBRI DEI LORO MEMBRI ESPULSI O RADIATI, I NOMI DEI MEMBRI CONDANNATI DA UN GIUDIZIO MASSONICO DEFINITIVO.

ARTICOLO VIII - I MEMBRI DELLE DUE OBEDIENZE NON POTRANNO OTTENERE L'AUMENTO DI SALARIO FINO AL TERZO GRADO SE NON NELL'OBEDIENZA CHE LE AVRÀ CONFERITO I GRADI PRECEDENTI.

ARTICOLO IX - I MEMBRI DI ENTRAMBE LE POTENZE MASSONICHE FIRMATARIE BENEFICIANO, IN SENO ALL'ALTRA, DEGLI STESSI DIRITTI E GARANZIE DEI MEMBRI DELLA STESSA IN MATERIA DI GIUSTIZIA MASSONICA.

ARTICOLO X - CIASCUNA POTENZA FIRMATARIA È INTERDETTA DAL RICEVERE IN VISITA O DI AFFILIARE UN MEMBRO ESPULSO O RADIATO DALL'ALTRA POTENZA. LA RICEZIONE DI UN MEMBRO DIMISSIONARIO NON POTRÀ AVERE LUOGO CHE DOPO UNA VERIFICA DEL GRAN SEGRETARIO O DEL GRAN CANCELLIERE DEL MOTIVO DI DETTA DIMISSIONE E VERIFICA CHE SIA STATA EFFETTUATE SECONDO LE REGOLE DI COMPORTAMENTO.

TUTTAVIA CIASCUNA OBEDIENZA RIMANE SOVRANA SU QUESTE DECISIONI.

ARTICOLO XI - OGNI CONTROVERSIA POSSA VERIFICARSI FRA LE DUE POTENZE FIRMATARIE SARÀ SOTTOPOSTA AD UNA COMMISSIONE ARBITRALE COMPOSTA DA QUATTRO MEMBRI:

1. PER IL GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE
UN GRAN MAESTRO
IL GRAN CANCELLIERE O IL GARANTE DEL TRATTATO DI AMICIZIA.
2. PER LA GRANDE LOGE ORIENTALE RÉGULIÈRE DE FRANCE
UN GRAN MAESTRO
IL VICE GRAN MAESTRO O IL GARANTE DEL TRATTATO DI AMICIZIA

ARTICOLO XII - IL PRESENTE TRATTATO È APPLICABILE ALLE LOGGE DETTE "SIMBOLICHE" (DAL 1°GRADO AL 3° GRADO) E AI LORO MEMBRI.

ARTICOLO XIII - I MEMBRI DI CIASCUNA OBEDIENZA CHE DESIDERANO CONTINUARE IL LORO VIAGGIO OLTRE IL MAESTRO IN UNA LOGGIA CORRELATA ALL'ALTRA OBEDIENZA NON PUÒ FARLO SENZA IL PERMESSO DELL'OBEDIENZA DI APPARTENENZA.

ARTICOLO XIV - IL PRESENTE TRATTATO È REDATTO IN QUATTRO COPIE ORIGINALI. ENTRERÀ IN VIGORE IMMEDIATAMENTE SALVO RISERVA DI RATIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI LEGISLATIVI DELLE RISPETTIVE POTENZE FIRMATARIE NELLE FORME COSTITUZIONALI CHE LE SONO PROPRIE.

QUESTA CONVENZIONE NON POTRÀ ESSERE DENUNCIATA SE NON CON L'ACCORDO DELLE DUE PARTI O CON PREAVVISO INVIATO DALL'UNA ALL'ALTRA MINIMO SEI MESI PRIMA DELLA ASSEMBLEA GENERALE DELLE DUE POTENZE FIRMATARIE.

PER IL GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE

ANTONELLO PINNA - GRAN MAESTRO

SIMONLUCA ZUDDAS - GRAN SEGRETARIO



PER LA GRANDE LOGE ORIENTALE RÉGULIÈRE DE FRANCE

RICHARD MARTY - SOVRANO GRAN MAESTRO PRESIDENTE

ALBERT CLAUDON - VICE GRAN MAESTRO

